CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

REGOLAMENTO CONSORTILE PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI

PREMESSA

La legge n. 184 del 04 Maggio 1983, così come modificata dalle Leggi n° 149 del 28 Marzo 2001 e n°173 del 19 ottobre 2015, rafforza sia il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza legami parentali, nonché il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

La Regione Piemonte con D.G.R. n° 79 – 11035 del 17 Novembre 2003 ha deliberato "le linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/2001".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato nel 2013 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, frutto di un tavolo di lavoro che ha coinvolti diversi professionisti del settore sin dal 2008, che contiene preziose indicazioni operative per i Servizi che si occupano di affidamento.

ART. 1 - *FINALITA'*

Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia di origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un'altra famiglia, o a una persona singola, in grado di assicuragli adeguata assistenza affettiva, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni di cui egli ha bisogno. La famiglia affidataria deve garantire al minore la possibilità di mantenere i legami con la famiglia naturale, così come stabilito dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi. L'affidamento familiare deve basarsi su un progetto tra le parti ed i Servizi ed ha come prerogativa la temporaneità. Qualora non possa verificarsi il rientro presso la famiglia d'origine, vengono comunque garantiti i contatti con essa, dopo attenta valutazione dei bisogni del minore e in rispondenza alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

ART. 2 - *FASI DELL'INTERVENTO*

A. INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

La segnalazione del minore in difficoltà, per cui viene proposto l'affidamento, può essere attivata su iniziativa dei Servizi Sociali del C.I.S.S. o dei Servizi Sanitari Specialistici (es. Pediatria, M.M.G., N.P.I., Ser.D.e DSM), Autorità Giudiziaria, parenti, terzi, scuole, altri servizi, qualora emerga una situazione di pregiudizio a carico del minore e la sua famiglia.

La seconda fase è quella della presa in carico del minore, nella quale si prevede il confronto tra servizi sociali e sanitari con le seguenti finalità:

- Definizione del progetto individuale con indicazione dei compiti specifici e dei tempi ipotizzabili in relazione ad obiettivi da conseguire: segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice Tutelare/Tribunale per i Minorenni).
- Verifiche in itinere;
- Valutazioni finali.

Il Servizio Sociale del C.I.S.S. nel predisporre il progetto di affidamento sul minore, si avvale della collaborazione dei servizi Sociali Specialistici anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

B. EQUIPE AFFIDI.

L'Equipe Affidi del C.I.S.S. Ossola è costituita da operatori del C.I.S.S. (Responsabile dell'area minori, due Assistenti Sociali, il Coordinatore degli Educatori Professionali ed un Educatore Professionale) e del servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'A.S.L. del VCO (una Psicologa ed una Neuropsichiatra Infantile).

L'Equipe Affidi (di seguito denominata E.A.) promuove attività di informazione e sensibilizzazione sull'Affidamento Famigliare sull'intero territorio del CISS Ossola al fine di ricercare ulteriori disponibilità all'accoglienza. Per la sensibilizzazione e l'individuazione delle risorse disponibili all'Affido Familiare l'E.A. può avvalersi dei vari Servizi specialistici del territorio, delle associazioni di volontariato e di ogni strumento utile all'informazione (mass media, incontri, corsi di informazione e formazione, materiale divulgativo).

Un'AS e un membro del Servizio di NPI dell'Equipe si occupano del percorso di conoscenza e del sostegno alle persone/famiglie disponibili all'Affido Familiare, per i quali possono essere predisposti specifici corsi di formazione a cura di tutta l'E.A..

L' E.A. gestisce l'archivio delle persone/famiglie aspiranti all'Affidamento Familiare, già selezionate e formate, assicurando la tutela della segretezza delle informazioni.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

C. PERCORSO DI CONOSCENZA PER GLI ASPIRANTI AFFIDATARI.

L'E.A. ha il compito di approfondire la conoscenza delle persone/famiglie disponibili all'Affidamento Familiare.
Possono candidarsi all'Affido:

- Famiglie con figli
- Coppie (anche di fatto)
- Single

Non si pongono vincoli di età, né di particolari condizioni sociali, culturali ed economiche ed è importante che tutti i membri della famiglia, che si rende disponibile all'affido, siano consapevoli del progetto.

Al fine di poter attuare un intervento mirato ai bisogni del bambino e della sua famiglia di origine di rilevare il vantaggio evolutivo del futuro del minore in famiglia affidataria, si prevede la selezione, quale fase preliminare: un percorso attraverso il quale viene tracciato un profilo di coloro che si candidano all'affidamento.

Il criterio di riferimento è la capacità di tenuta del nucleo rispetto alle specifiche difficoltà dell'intervento. L'E.A. effettua un approfondimento, partendo dall'acquisizione di alcuni elementi in aree specifiche, inerenti alla raccolta dei dati relativi agli aspiranti affidatari, alla verifica delle risorse e capacità educative degli stessi e alla costruzione di un'ipotesi relazionale circa la reale disponibilità all'affidamento.

Nel percorso di conoscenza degli aspiranti affidatari famiglie vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- disponibilità e idoneità all'accoglienza, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore;
- livello di integrazione sociale;
- condizioni abitative;
- età e stato di salute degli affidatari;
- disponibilità condivisa da eventuali figli della coppia.

L'E.A. ha inoltre il compito di:

- accertare l'idoneità degli aspiranti all'Affidamento Familiare;
- richiedere agli affidatari il certificato dei carichi pendenti;
- realizzare incontri di informazione, formazione e preparazione all'affido;
- gestire i contatti tra il minore, la famiglia affidataria e la famiglia di origine in collaborazione con l'Assistente Sociale di riferimento del minore.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

D. ABBINAMENTO E PREPARAZIONE

L'abbinamento si fonda sull'effettiva corrispondenza tra le esigenze del minore e i requisiti e la disponibilità della famiglia affidataria.

Il Servizio Sociale e l' E.A. definiscono le necessità del bambino, la corrispondenza tra i bisogni del bambino e le capacità e le risorse degli affidatari, la loro preparazione al progetto di affido e le modalità di contatto tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore.

Nella preparazione degli attori coinvolti nel progetto affido viene definita la procedura da espletare, tenendo conto dei diversi soggetti implicati e vengono fornite le informazioni relative alle regole e alla durata dell'affido, i rispettivi diritti e doveri e le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne la preparazione del minore, l'Affidamento Familiare deve essere condotto nel rispetto della sua storia: il minore va aiutato e tutelato nel suo bisogno di avere uno spazio e un tempo riconosciuti, va proiettato in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accoglie e soddisfa i suoi bisogni.

I potenziali genitori affidatari vengono invitati ad un colloquio in cui viene valutata con loro la proposta di abbinamento; se l'esito è favorevole, si stabiliscono momenti di incontro con il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine, con modalità e tempi da definire caso per caso. I genitori affidatari possono accogliere fino ad un massimo di due minori, indicazione derogabile fino a tre solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza.

Nel caso di affidamento consensuale, l'affido viene avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine hanno sottoscritto un impegno presso il Servizio Sociale del C.I.S.S., che viene di seguito formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare consensuale, ratificato dal Giudice Tutelare che lo rende esecutivo.

Nel caso di affidamento giudiziale, disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni qualora manchi il consenso dei genitori naturali, gli affidatari sottoscrivono comunque un impegno presso il Servizio Sociale del C.I.S.S (modulo di disponibilità all'affido).

E. ATTUAZIONE OPERATIVA

L'intervento di affido consensuale si attua su proposta del Servizio Sociale del C.I.S.S. con il consenso dei genitori del minore con provvedimento del C.I.S.S. reso esecutivo del Giudice Tutelare.

L'intervento di affido giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Nella pianificazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a lungo e medio temine da perseguire in corrispondenza dei bisogni evolutivi del minore e ai cambiamenti da produrre nella situazione del nucleo di origine.
Vengono pertanto individuate le tappe del processo, in cui si specificano gli interventi previsti in rapporto ai diversi destinatari, i tempi di attuazione e i ruoli e le funzioni degli operatori coinvolti.

F. SOSTEGNO

Il Servizio Sociale del C.I.S.S., in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASL VCO ha il compito di attivare tutti gli interventi di sostegno alla famiglia di origine per evitare che si verifichino le condizioni dell'allontanamento del minore.

Il sostegno alla famiglia di origine, dopo l'allontanamento del minore, è diretto a ridurre le cause che lo hanno determinato e a preparare il nucleo famigliare ad un eventuale rientro.

Per sostenere il minore, il suo inserimento in una nuova famiglia e l'inevitabile cambiamento che ciò determina, si attuano in suo favore interventi specialistici, a cura dell'Assistente Sociale, dell'Educatore Professionale e dello Psicologo:

- viene monitorato il percorso di inserimento dello stesso presso il nucleo affidatario;
- vengono garantiti i rapporti con il nucleo d'origine;
- vengono attivati gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie, per i minori in affido e definita la periodicità degli incontri con l'operatore di riferimento.

ART. 3

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL C.I.S.S.

Il C.I.S.S., nelle sue articolazioni del Servizio Sociale e del Servizio Educativo, ha la funzione di:

- disporre un programma di assistenza e sostengo alla famiglia di origine;
- disporre il progetto educativo a tutela del minore;
- valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in presidio;
- vigilare sull'andamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- agevolare i rapporti tra minori e famiglia di origine, favorendo il rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- avvalersi delle collaborazioni delle associazioni di volontariato;

- comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il minore, gli affidatari e la famiglia di origine;
- inviare relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del caso.

Per quanto concerne i rapporti tra Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali si prevede che quando un minore venga affidato a una famiglia, residente sul territorio di ente diverso da quello che ha disposto l'affidamento, quest'ultimo potrà valutare di dare comunicazione del provvedimento al Servizio Sociale della zona di residenza della famiglia affidataria, per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e per la vigilanza dell'affidamento stesso.

ART. 4

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare consensuale è disposto dal Servizio Sociale del C.I.S.S., previo consenso manifesto dai genitori esercenti potestà, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche i minori di età inferiore in relazione alla capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo dove il minore risiede, rende esecutivo il provvedimento con decreto.

L'affidamento giudiziale è disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.

Nel provvedimento di affidamento famigliare sia consensuale, sia giudiziale devono essere indicati:

- motivi e oggetto del provvedimento;
- durata dell'affidamento;
- l'Ente Gestore titolare dell'affidamento;
- attività di vigilanza;
- programma di assistenza al nucleo d'origine.

La valutazione sulla durata dell'affidamento deve fondarsi sulla previsione del tempo necessario ad attuare il complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine.

In ogni caso tale periodo non può superare i 24 mesi, termine oltre il quale solo il T.M. può pronunciare proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

ART. 5

CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare non termina automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede un'apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del minore.

Il Servizio Sociale del C.I.S.S. svolge opera di sostegno, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali dei Servizi Sanitari Specialistici. Una volta decorso il periodo di affidamento, se si realizza la finalità precipua di tale intervento, il minore rientra nella famiglia di origine con un adeguato sostegno del nucleo.

Se non esistono le condizioni per il rientro del minore, il Servizio Sociale può disporre il rinnovo in caso di affidamento consensuale o farne richiesta all'Autorità Giudiziaria in caso di affidamento giudiziale.

Condizione essenziale per il rientro in famiglia del minore è che vengano superate le condizioni che ne avevano determinato l'allontanamento, e, nella delicata fase di reinserimento è fondamentale che venga osservato un criterio di gradualità, modulato a seconda della specialità delle singole situazioni.

La programmazione e gli interventi propri di questa fase devono considerare:

- **IL SOSTEGNO** al minore per l'elaborazione del distacco della famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo di origine;
- **LA DEFINIZIONE** dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia d'origine;
- **LA VALUTAZIONE** dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

L'art. 5 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come modificato dalla cosiddetta legge sulla continuità dei legami affettivi dispone precisamente quanto segue:

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6 della legge 184 del 4 maggio 1983, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i

minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

ART. 6

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTI FAMILIARI

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulare alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie. Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale ad un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

L'E.A., in ottemperanza alla legge n.184/1983 così come modificata dalla legge n. 149/2001 e dalla legge n. 173/2015, e alle Linee di indirizzo nazionali sull'Affidamento Familiare del 2013, riconosce le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1. **AFFIDAMENTO RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE**

È un intervento residenziale più o meno temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore da parte di una famiglia, coppia o single, senza alcun rapporto di parentela con il minore e la cui famiglia si trova in difficoltà. Il bambino viene accolto in famiglia, con l'impegno di garantire il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e comunque un'adeguata risposta ai bisogni di cui necessita.

2. **AFFIDAMENTO RESIDENZIALE INTRAFAMILIARE (A PARENTI)**

È un intervento residenziale più o meno temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore da parte di uno o più membri della propria rete parentale entro il quarto grado. Il bambino viene accolto in famiglia, con l'impegno di garantire il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e comunque un'adeguata risposta ai bisogni di cui necessita.

L'affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia.

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE D'APPOGGIO

L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, si connota come uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente ad un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante, orientato all'accompagnamento del contesto territoriale e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori

Si propone l'affidamento familiare a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia d'origine consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte della famiglia affidataria in un periodo definito e ben delimitato.

È quindi uno strumenti indirizzato a figli di genitori fragili con forme di appoggio pratiche e continuative nel tempo che tentano di arricchire la vita del minore con proposte ludiche, ricreative o sportive. Il tempo minimo richiesto agli affidatari è di otto ore settimanali e varia in base alle esigenze del singolo minore.

4. AFFIDAMENTO D'URGENZA

L'affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

Prevede quindi la disponibilità immediata da parte degli affidatari ad accogliere nella propria abitazione minori che per gravi motivi si trovano a vivere in situazioni di emergenza o pericolo, per il breve tempo necessario a definirne la collocazione più opportuna e stabile.

5. AFFIDAMENTO DI ADOLESCENTI

L'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

6. AFFIDAMENTO SCOLASTICO

Prevede la disponibilità ad un sostegno scolastico per bambini e ragazzi in obbligo scolastico con fragilità familiari. Si richiede una significativa regolarità, all'incirca da una a tre volte alla settimana.

7. AFFIDAMENTO DI MINORI DISABILI

Quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto

particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.
Si prevedono forme di affido diurno, a tempo parziale o residenziale.

8. AFFIDAMENTO DI ADULTI DISABILI

Si possono prevedere forme di affidamento famigliare residenziale o di appoggio anche in favore di soggetti maggiorenni con disabilita'. Questo tipo di interventi viene gestito e seguito dai competenti Servizi e Operatori dell'Area Disabilità del CISS-Ossola, eventualmente con la collaborazione degli altri settori.

9. AFFIDAMENTO PROFESSIONALE

Riguarda l'accoglienza di minori con esigenze particolari, che necessitano di un accoglienza professionalizzata attuata da famiglie appositamente formate.
Per affidamenti familiari particolarmente impegnativi, in cui l'intervento è molto complesso, sono state realizzate sperimentazioni di accoglienza familiare come quella degli affidamenti "professionali", non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili. L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità. L'impianto organizzativo prevede l'individuazione all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di una figura educatia che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.
L'intero nucleo familiare -anche in questa forma di accoglienza familiare- si fa risorsa di accoglienza per il minore, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti. Il tutor, operatore competente in materia di affido, affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

10. AFFIDAMENTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minori stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del ragazzo. I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi, nella maggior parte dei casi tra i 14 e i 17 anni, che arrivano in Italia da soli, seguendo le rotte utilizzate dall'immigrazione clandestina con lo scopo, il più delle volte, di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio. Sono in stretto e costante contatto con i familiari e

chiedono di essere messi presto in condizione di raggiungere l'autonomia, visto l'approssimarsi della maggiore età. La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

Può essere attivato come forma di accoglienza di secondo livello, dopo che il minore ha trascorso un primo periodo di osservazione, conoscenza e preparazione presso un'idonea comunità educativa.

ART. 7

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il C.I.S.S. provvede ad erogare un contributo economico mensile alla famiglia affidataria, definito per ciascun anno con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa.

Tale contributo mensile rappresenta un concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che la famiglia affidataria si assume sul piano educativo e/o di servizio, oltre che della valenza sociale del suo intervento, a rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza dell'affido comporta.

In considerazione di diverse tipologie familiari e delle problematiche ad essi connessi, il C.I.S.S. riconosce contributi economici differenziati secondo la tipologia di affido attivato:

1. **AFFIDAMENTO RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE:** contributo previsto 520€ mensili;
2. **AFFIDAMENTO RESIDENZIALE INTRAFAMILIARE:** contributo previsto 260 € mensili. Solo in presenza di situazioni economiche disagiate;
3. **AFFIDAMENTO D'APPOGGIO:** varia in base al tempo richiesto per un massimo di 260€ mensili;
4. **AFFIDAMENTO D'URGENZA:** contributo previsto 30€ al giorno fino ad una massimo di 30 giorni;
5. **AFFIDAMENTO ADOLESCENTI:** contributo previsto 520€ mensili;
6. **AFFIDAMENTO SCOLASTICO:** varia in base al tempo richiesto per un massimo di 100€ mensili;
7. **AFFIDAMENTO DI MINORI DISABILI:** contributo previsto di 1000€ mensili;
8. **AFFIDAMENTO PROFESSIONALE:** contributo previsto di 1000€ mensili;
9. **AFFIDAMENTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:** contributo previsto di 500€ mensili;

A sostegno degli affidatari, il CISS Ossola prevede rimborsi economici per un massimo di 1000 euro annui a fronte di presentazione di regolare fattura a nome del minore per le seguenti spese:

- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario nazionale quali ad esempio spese dentistiche, oculistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera;
- dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il C.I.S.S. stipula polizza assicurativa idonea a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.

L'Art. 39 della L.R. N° 1 del 08 Gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" stabilisce che, "qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul Comune sede della residenza di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche.

Nel caso di minori la titolarità degli oneri è in capo al Comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale".

ART. 8

OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

Si richiama quanto previsto dall'art. 5 della L. 149/2001: "L'affidatario è tenuto a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, osservando le prescrizioni stabilite da chi ha disposto l'affidamento; esercita in ogni caso i poteri con la potestà parentale, in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie.

Sulla base del parere che la Regione Piemonte ha acquisito in merito dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si specifica quanto segue:

- Le funzioni esercitate da chi accoglie in affidamento un minore possono essere equiparate a quelle esercitate dal genitore affidatario, in caso di separazione dei coniugi, richiamando per analogia quanto previsto in materia degli artt. 155-316 e 317 bis del C.C.;

- Per quanto attiene l'ambito scolastico possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore: la scelta della scuola e l'autorizzazione per eventi quali ad esempio l'effettuazione di una gita scolastica; rientrano invece nella *straordinaria amministrazione,* e quindi comportano l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, o del tutore, gli interventi quali la scelta dell'insegnamento della religione cattolica e il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio nel caso di viaggio all'estero. Nel caso in cui la famiglia naturale dovesse ostacolare scelte relative al benessere del minore, verrà sollecitato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

- Per quanto attiene l'ambito sanitario possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* le visite specialistiche (es. dentista, oculista), alcune vaccinazioni e l'effettuazione dell'anestesia locale; rientrano invece nella *straordinaria amministrazione* il sostegno psicoterapeutico al minore, gli interventi chirurgici che comportano l'anestesia totale. Il sostegno psicologico alla famiglia affidataria nel suo complesso rientra nell'ordinaria amministrazione e non richiede quindi il consenso dell'esercente la potestà parentale o del Tutore.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore stesso.

In alcuni casi è necessario o utile l'iscrizione nello stato di famiglia dell'affidatario del minore (in quanto convivente affidato) per fruire di servizi pubblici nella zona di residenza dell'affidatario. A tal proposito si indicano alcuni criteri in perfetta aderenza con la normativa vigente:

- nessuna iscrizione per gli affidamenti consensuali se l'affidamento è previsto per un breve periodo (ad esempio un mese);

- possibilità di iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari se l'affidamento è previsto per un periodo lungo (ad esempio i 12 mesi) qualora tale variazione appaia opportuna, valutate le eventuali conseguenze che ciò potrebbe avere rispetto ai rapporti con la famiglia di origine;

- nessuna iscrizione sullo stato famiglia degli affidatari per i minori in affidamento a rischio giuridico e per quelli in affidamento preadottivo, ma necessità di iscrizione del minore in una residenza anagrafica convenzionale.

Si evidenzia in ogni caso che il trasferimento di residenza del minore presso la famiglia affidataria deve avvenire previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale da prestarsi personalmente presso gli uffici competenti oppure rilasciato per iscritto al Servizio Sociale, o in alternativa l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Sono estesi alle persone affidatarie residenziali (sia intrafamilari che eterofamiliari) i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. I periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.

ART. 9

DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha validità fino a quando il Consiglio di Amministrazione non valuti necessario abrogarlo o modificarlo in alcune o in tutte le sue parti.

ART. 10

PUBBLICITA' DELL'ATTO

Copia del presente Regolamento viene pubblicata sul sito internet del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ossola e sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore.